



CITTÀ di MELZO

Prot. N° _____ del _____
Cl. 6 7 0 fasc. 13

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. DEL
"ORDINANZA DI VIABILITA' INT. 177/26"**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.92 n. 495, recante l'approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

CONSIDERATA la domanda agli atti, pervenuta in data 30 Giugno 2026, dal Rappresentante legale della società denominata **OFFICINE MAK SRL**, con sede a Milano, in via Europa, 3010 – P.IVA 00744200155, per conto della Società **G.B. & PARTNERS SRL**, con sede legale in Codogno (MI) – Via Varalli n.37 – P.IVA05966150962 per prosecuzione lavori di riqualificazione strade, in particolar modo in Via Cavour, tratto compreso tra la Via L. Invernizzi e piazzale Stazione (limitatamente ai parcheggi adiacenti l'ex fabbricato demolito (ex Galbani), da effettuarsi nel periodo compreso tra il 06/07/2026 e il 01/12/2026 questi compresi;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Dirigenziali N. 331/25/PL, N. 014/26 e N. 039/26;

RITENUTO pertanto, necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento dei lavori sopra citati, dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;

AVUTE presenti le esigenze della circolazione stradale e le caratteristiche strutturali delle strade interessate;

VISTO il Decreto Sindacale n. 41/2025 del 22/12/2025 di nomina a Comandante del Corpo di Polizia Locale al Dott. Ugo Folchini;

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

VIA CAVOUR

(limitatamente al tratto compreso tra Via L. Invernizzi e piazzale FF.S – lato civici dispari)

per il periodo compreso tra il giorno 06/07/2026 a fine lavori e comunque non oltre il giorno 01/12/2026, questi compresi, giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, con modalità di cantiere diurno e notturno, l'istituzione temporanea delle prescrizioni sottoelencate:

DIVIETO DI SOSTA, lato adiacente fabbricato in demolizione (ex Galbani), con l'obbligo della rimozione forzata, per tutti i veicoli.

I segnali stradali con i relativi pannelli integrativi dovranno essere apposti almeno 48 ore prima rispetto l'inizio della propria vigenza e andranno ripetuti a idonea distanza.

Se necessario:

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, gestito da proprio personale, ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Ove necessario:

CHIUSURA PASSAGGIO PEDONALE.

Durante i già menzionati lavori dovrà esser **garantito il percorso pedonale protetto alternativo** all'area interessata dall'occupazione del suolo pubblico e consentire l'accesso pedonale in sicurezza da/per la stazione ferroviaria.

DOVRA' ESSERE GARANTITO IL TRANSITO VEICOLARE DI TUTTI I VEICOLI (BUS COMPRESI).

Nelle aree interessate e a queste limitrofe: posizionamento della segnaletica temporanea di cantiere con l'utilizzo di DIVIETI, OBBLIGHI, LIMITAZIONI, rispettando i criteri dettati dal D.M. 10/7/02, anche mediante, ove necessario, **l'impiego di proprio personale per la regolamentazione del traffico veicolare.**

SI PRESCRIVE CHE TUTTI GLI SBARRAMENTI, I SEMISBARRAMENTI E LA SEGNALETICA DI PRESEGNALAMENTO CORSIA CHIUSA AL TRAFFICO SIANO ADEGUATAMENTE ILLUMINATI NELLE ORE NOTTURNE ED IN CASO DI SCARSA VISIBILITÀ, COSÌ COME DA NORMATIVA VIGENTE.

SI PRESCRIVE INOLTRE QUANTO SEGUE:

La Società richiedente nonché l'impresa esecutrice è incaricata:

- **A comunicare, per iscritto e nei tempi previsti, il posizionamento dei divieti di sosta al Comando di Polizia Locale.**
- All'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità.
- Di garantire comunque l'accesso nell'eventualità ai mezzi di soccorso.
- All'installazione, vigilanza e manutenzione per tutta la durata dei lavori sopracitati della necessaria segnaletica stradale di preavviso e deviazione, nonché luminosa di cantiere, secondo il disposto degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., al D. M. del 10.07.2002 (disciplinare tecnico) ed anche alle disposizioni che potranno essere impartite in loco dal personale del Servizio di Polizia Locale.
- Di porre in essere tutte le necessarie cautele ad impedire il formarsi di polverio sulle strade, al fine di impedire la limitazione dell'aderenza al sedime stradale.
- Di coprire, durante la validità della presente Ordinanza, i segnali stradali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione temporanea.
- Nel caso di prolungamento dei lavori, in origine non previsto, dovrà darne immediatamente avviso scritto al Servizio di Polizia Locale in intestazione, che potrà comunque a sua discrezione, imporre l'immediata sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza dello stato dei luoghi.
- Al termine dei lavori, a proprie spese e cura, dovrà essere riattivata la segnaletica stradale orizzontale e verticale preesistente e il ripristino dello stato dei luoghi.
- Di rendere la presente Ordinanza nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dai lavori.
- Di apporre alle testate del cantiere i riferimenti dell'azienda esecutrice e di una reperibilità in caso di necessità ed emergenze.
- **Richiedere eventuale proroga lavori, con le modalità e tempistiche previste, presentando richiesta formale all'Ente.**
- **Ripristino stato dei luoghi ed eventuale segnaletica stradale ammalorata causa lavori.**
- **Effettuare rilievi fotografici dello stato dei luoghi prima e dopo l'utilizzo del suolo pubblico.**
-

AVVERTE

Che la presente ordinanza non costituisce strumento autorizzatorio per l'esecuzione dei lavori edili di cui in premessa.
Che l'Amministrazione Comunale di Melzo si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità a carattere civile e/o penale in ordine ai fatti ed accadimenti che potrebbero occorrere in concomitanza e/o cagione dei predetti lavori edili, della occupazione di aree adibite a strade e delle conseguenti modifiche alla viabilità ordinaria e che il Legale Rappresentante dell'Impresa, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile di Cantiere in tal senso si assumono i relativi oneri, fatta ovviamente salva la responsabilità capitaria.

Nel periodo di vigenza della presente Ordinanza sono da intendersi sospese le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente; pertanto, l'impresa esecutrice è tenuta a rimuovere e/o provvedere alla copertura della segnaletica stradale in contrasto con il nuovo assetto viabilistico.

Chiunque non ottemperi a quanto prescritto nella presente Ordinanza verrà sanzionato a norma delle vigenti leggi.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, cureranno l'osservanza del presente atto.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia a norma della Legge 6/12/71 n. 1034 ed in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n.1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e notificata per l'esecuzione AL RICHIEDENTE dell'istanza di concessione di occupazione suolo pubblico, per conoscenza comunicata al Settore L.P. - Servizio M.A.N., alla Società AGI – Autoguidovie Italiane SPA, oltre che per l'osservanza da parte degli utenti della strada, agli appartenenti di questo Comando.

Melzo, lì 30 Giugno 2026



IL COMANDANTE
Commissario Capo Ugo FOLCHINI
(Documento firmato digitalmente)

Pratica trattata da: Assistente Scelto P. Verdi

Contatto relativo alla pratica: 02.9550113 - polizialocale@comune.melzo.mi.it

C_F119 - C_F119 - 1 - 2026-07-03 - 0026121